

# Messaggio

| numero      | data             | Dipartimento                    |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| <b>6883</b> | 11 dicembre 2013 | FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO |
| Concerne    |                  |                                 |

## **Rilascio alla costituenda CEL Lavizzara SA, Lavizzara, della concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio e approvazione della variante di PR di Lavizzara - sezione di Broglio "Centralina elettrica" con autorizzazione al dissodamento**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare alla costituenda CEL Lavizzara SA, Lavizzara, la concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio per la costruzione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica, ad approvare la variante del Piano regolatore del Comune di Lavizzara sezione Broglio "Centralina elettrica" e autorizzare il relativo dissodamento.

### **I. COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE**

Con l'entrata in vigore della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 (entrata in vigore il 1° gennaio 2007) si è voluta garantire un'applicazione coordinata delle varie norme che rientrano nelle competenze di diverse autorità. Nel caso in oggetto, con la citata legge vengono così coordinate la procedura di rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque con quella di piano regolatore e quella di dissodamento. Secondo l'art. 7 cpv. 1 e capv. 2 lett. a Lcoord la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale è la procedura di concessione. In concreto, competente per il rilascio della concessione -e quindi per l'emanazione della decisione globale- è il Gran Consiglio; infatti, la potenza lorda media dell'impianto idroelettrico di Broglio superiore ai 220 kW determina la competenza del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LUA.

Conformemente al principio del coordinamento adottato, nel presente Messaggio vengono valutati congiuntamente e coordinati i preavvisi dei servizi consultati che si sono espressi sia sulla variante di PR, sia sui dissodamenti, sia sulla richiesta di concessione delle acque.

### **II. PREMESSE DI ORDINE FORMALE**

#### **1. Aspetti procedurali**

- a) In data 22 marzo 2012, il Municipio di Lavizzara ha inviato il progetto di una variante del PR della sezione di Broglio relativa alla "Centralina elettrica Tomè" e la domanda di dissodamento al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 Lst, sul cui merito il Dipartimento si è espresso il 16 luglio 2012;

- b) la variante è stata presentata alla popolazione in occasione della serata pubblica organizzata il 7 settembre 2012 e posta in consultazione dal 10 settembre al 9 ottobre 2012, con il deposito atti presso la cancelleria comunale (FU 68 del 24 agosto 2012). Entro il termine fissato è pervenuta al Municipio un'osservazione alla quale l'Esecutivo comunale ha indicato di avere dato risposta a titolo personale;
- c) la variante è stata sottoposta al Legislativo comunale con messaggio municipale n. 16 del 6 novembre 2012. La Commissione Edilizia ha trasmesso il suo rapporto al Consiglio comunale che, nella seduta del 14 dicembre 2012, ha adottato la variante di PR proposta dal Municipio (art. 27 cpv. 1 Lst);
- d) in data 6 marzo 2013 il Municipio di Lavizzara -rilevato che la decisione di adozione della variante della sezione di Broglio per la realizzazione della micro centrale di Tomè, così come quella del credito di fr. 23'000 quale tassa di compensazione per la sua realizzazione, sono cresciute in giudicato senza che ci sia stato alcun ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 e 213 LOC) o domanda di referendum (art. 75 LOC)- ha inoltrato formale richiesta all'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto della centralina di Broglio tramite la documentazione elencata al pto 2 successivo, in modo che possano essere trattate secondo i principi del coordinamento delle procedure previsto dalla Lcoord;
- e) la pubblicazione della domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del Rì di Tomè, della variante di PR del Comune di Lavizzara-sezione Broglio "Centraline elettrica" e della domanda di dissodamento è stata regolarmente annunciata a cura del Dipartimento delle finanze e dell'economia-Ufficio dell'energia (art. 6 cpv. 2 Lcoord e art. 1 RUA) sul Foglio ufficiale n. 33 del 23 aprile 2013, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Lavizzara per il periodo di 30 giorni consecutivi, dal 29 aprile al 29 maggio 2013;
- f) al Consiglio di Stato è pervenuta un'osservazione relativa al progetto di realizzazione del piccolo impianto idroelettrico di Broglio-Lavizzara e le relative osservazioni del Municipio.

## **2. Documenti di approvazione**

### **2.1 Atti inerenti la concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie, la variante del PR e i dissodamenti:**

Incarto Impianto idroelettrico di Broglio; Progetto definitivo (settembre 2012) contenente:

- Relazione tecnica (settembre 2012)
- Integrazione idrologica Parte 1 - Novembre 2011
- Integrazione idrologica Parte 2 - Giugno 2012
- Perizia idrobiologica e naturalistica
- Preventivo
- Piani

### **2.2 Atti costitutivi inerenti la variante del PR di Lavizzara (Sezione Broglio):**

Fascicolo Variante Centralina elettrica (settembre 2012) contenente:

- Relazione di pianificazione e norme di attuazione (settembre 2012)
- Piano del paesaggio, Piano della rete viaria e EAP, Piano delle zone (estratto 1:5000 e dettagli 1:1000) (settembre 2012)

### **2.3 Atti inerenti il dissodamento:**

- Istanza di dissodamento: relazione tecnica e allegati (settembre 2012)
- Piani

## **III. CONSIDERAZIONI DI MERITO**

### **1. Coordinamento con la politica federale e cantonale in materia energetica**

Si richiama qui la politica federale e cantonale in materia di energia, ed i chiari riferimenti alla promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili tramite una serie di misure atte fra l'altro alla promozione dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità. In questo contesto è dato particolare spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale e sostenibile la forza idrica.

Il 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha dichiarato di voler progressivamente abbandonare il nucleare e l'8 giugno 2011 il Consiglio nazionale ha approvato tale indirizzo, che il Governo sostanzialmente condivide, pur nella consapevolezza dei costi che questa via comporterà. Si dovrà sostenere con ancora maggiore incisività la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, per quanto riguarda il Ticino, l'idroelettrico. Per l'attuazione di questa politica energetica integrata il Gran Consiglio, con decreto legislativo del 17 marzo 2011, ha stanziato un credito quadro di CHF 65 mio per il periodo 2011-2020, suddiviso in due tranche: la prima di CHF 35 mio per il periodo 2011-2015, mentre la seconda, di CHF 30 mio per il periodo 2016-2020, potrà essere sbloccata previo voto confermativo del Parlamento.

La politica energetica cantonale esposta nel Piano energetico cantonale (PEC), quest'ultimo approvato dal Consiglio di Stato in data 9 aprile 2013 con il messaggio nr.6772 deve essere in grado di integrare e di coordinare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. La sua finalità è una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO<sub>2</sub> e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

Nel corso dei prossimi anni è probabile che il settore venga interessato da significativi cambiamenti strutturali a livello svizzero e di riflesso anche a livello cantonale, dovuti in particolare alla prevista apertura totale del mercato, alle nuove regolamentazioni sull'uso della rete, alle future politiche di sostegno alle nuove fonti energetiche rinnovabili.

Il progetto in questione rappresenta un esempio di intervento a favore di un approvvigionamento sostenibile di energia elettrica, in sintonia con la politica ambientale di riduzione delle immissioni di CO<sub>2</sub> ed in ottemperanza alle normative vigenti di salvaguardia e protezione dell'ambiente.

### **2. Verifica da parte dei servizi dello Stato e della Confederazione**

La domanda di concessione è stata sottoposta ai servizi cantonali interessati e, in data 5 agosto 2013, agli uffici federali competenti per presa di posizione. In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e all'Ufficio federale dell'energia (UFE) ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi).

L'UFE conferma l'importanza particolare che lo sviluppo delle forze idriche riveste nell'applicazione della strategia energetica del Consiglio federale. L'impianto in esame fornisce una produzione interessante di energia elettrica da fonte rinnovabile ed indigena e l'utilizzazione delle acque può essere considerata razionale, conformemente all'art. 5 LUFi.

L'UFAM giunge alla conclusione che il progetto è accettabile. L'Ufficio federale sostiene la valutazione e le riserve formulate nella presa di posizione della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, in particolare condivide la proposta di dotazione dinamica proposta (8 l/s ottobre-marzo, 20 l/s aprile-maggio, 40 l/s luglio-settembre, 50 l/s giugno) e che la portata di dimensionamento di 260 l/s sia pure fissata nell'atto di concessione.

Conformemente all'art. 6 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo), anche l'istanza di dissodamento è stata sottoposta all'Ufficio federale dell'ambiente il quale, in data 7 giugno 2012, ha formulato il suo parere favorevole.

Nell'ambito della procedura pianificatoria, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, il DT -per il tramite della Sezione dello sviluppo territoriale- ha curato il coordinamento delle osservazioni sugli atti pianificatori da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha formulato all'autorità preposta allo svolgimento della procedura direttrice (Ufficio dell'energia del DFE) la proposta delle modalità di approvazione della variante di PR e di autorizzazione al dissodamento.

### **3. Aspetti relativi alla concessione all'utilizzazione delle acque**

#### **3.1 Il progetto**

La società Senco Holding SA di Locarno, promotrice dello studio, ha sottoposto al comune di Lavizzara una prima valutazione relativa ad una possibile utilizzazione delle acque del Rì di Tomè, che sgorga dall'omonimo laghetto alpino, ai fini di produzione di energia idroelettrica. Le conclusioni dello studio, curato dall'Ingegneria Maggia SA (IM) nel febbraio 2006, sono apparse degne di considerazione, per cui, dopo la presentazione all'autorità comunale ed alla popolazione, l'incarto è stato sottoposto ad un primo esame preliminare di fattibilità da parte dei servizi cantonali competenti.

L'idea originaria prevedeva un bacino d'accumulo stagionale, ritenuto da uno sbarramento alto 12 m, che permettesse di produrre energia di punta. Per poter entrare nel merito del progetto il Dipartimento del Territorio, invitava a non più prevedere l'utilizzo del laghetto Tomè quale bacino di accumulo.

Il progetto venne rivisto e modificato, da impianto ad accumulazione a impianto ad acqua fluente, in cui il prelievo delle acque era previsto mediante una presa ubicata sul punto dove il lago tracima.

Successivamente il progetto ha subito una nuova modifica in quanto conflittuale con i criteri inseriti per il sostegno da parte del Cantone ai piccoli impianti idroelettrici nella scheda V3 Energia del nuovo Piano direttore. In effetti, le condizioni poste dallo strumento pianificatorio superiore impongono nessun utilizzo di laghetti alpini naturali e nessuna interruzione della continuità naturale del corso d'acqua.

Il progetto è stato quindi rielaborato, portando la presa fuori dal laghetto (oltre 100 m a valle).

Il progetto definitivo è stato infine completato ed approfondito nella parte riguardante l'idrologia con l'aggiunta di due fascicoli, anche conformemente alle richieste contenute

nell'esame preliminare effettuato dal Dipartimento del territorio sul progetto di variante di PR per il nuovo piccolo impianto idroelettrico.

Il preventivo per la costruzione dell'impianto idroelettrico, prevista sull'arco di un anno e mezzo, è di 10,37 mio Fr. IVA esclusa. I costi annui, calcolati sulla base dei tassi d'interesse attuali e su tempi di ammortamento ammissibili per un impianto idroelettrico, sono valutati in Fr. 814'586.-. Con una produzione annua media di 6.5 mio kWh ne risulta un costo per kWh prodotto pari a 12.5 centesimi. Il prezzo di vendita dell'energia prodotta si fonda sulla legge e sull'ordinanza federale sull'energia, che per questo impianto prevedono una remunerazione di 15.47 cts/kWh (IVA esclusa) in grado di garantire una copertura completa dei costi annui effettivi e un discreto utile.

Per quest'opera, il Comune di Lavizzara intende costituire una società anonima, con sede a Broglio, avente lo scopo di costruire e gestire la centralina idroelettrica di Broglio.

La CEL Lavizzara SA non è ancora stata costituita ma lo sarà quanto prima ed immediatamente iscritta nel Registro del commercio. La società disporrà di un capitale azionario (mezzi propri) di fr. 100'000.-, distribuito con le seguenti proporzioni:

|                           |     |           |        |
|---------------------------|-----|-----------|--------|
| Comune di Lavizzara       | fr. | 60'000.-- | ( 60%) |
| Patriziato di Broglio     | fr. | 20'000.-- | ( 20%) |
| Senco Holding SA, Locarno | fr. | 20'000.-- | (20%)  |

Si rammenta che, con l'aumento delle partecipazioni avvenuta nell'ottobre 2006, la Senco Holding SA è di proprietà in eguale misura al 50% di AET e SES (Società elettrica sopracenerina).

### **3.2 Dati caratteristici dell'impianto idroelettrico di Broglio, domanda di concessione aprile 2013**

|   |     |            |                    |
|---|-----|------------|--------------------|
| - quota invaso presa                                  |     | 1686.00    | m.s.m.             |
| - quota centrale (iniettore turbina)                  |     | 704.55     | m.s.m.             |
| - quota restituzione Rì di Tomè                       |     | 700.00     | m.s.m.             |
| - portata di dimensionamento $Q_d$                    |     | 260        | l/s                |
| - salto lordo di concessione                          |     | 986        | m                  |
| - salto netto con Q                                   |     | 945        | m                  |
| - deflusso residuale minimo (art 32 lett.b e 33 LPAC) |     | 8/20/50/40 | l/s                |
| - volume medio d'acqua utilizzabile                   |     | 3.10       | mio m <sup>3</sup> |
| - portata media utilizzabile                          |     | 98.3       | l/s                |
| - potenza media lorda                                 |     | 946        | kW                 |
| - potenza installata                                  |     | 2050       | kW                 |
| - produzione media di energia                         |     | 6.5        | mio kWh            |
| - Turbina Pelton plurigetto                           |     |            |                    |
| ▪ potenza nominale $P_T$                              |     | 2150       | kW                 |
| ▪ velocità di rotazione $M_T$                         |     | 1'000      | giri/minuto        |
| - Generatore  |     |            |                    |
| ▪ tipo  |     |            | sincrono 6 poli    |
| ▪ potenza nominale $P_G$                              |     | 2.2        | MVA/0.8            |
| ▪ velocità di rotazione $n_T$                         |     | 1'000      | giri/minuto        |
| - Condotta forzata                                    |     |            |                    |
| ▪ diametro DN   | 400 |            | mm                 |
| ▪ lunghezza   |     | 3180       | m                  |
| ▪ materiale   |     |            | PE, ghisa/acciaio  |

### **3.3 Valutazioni ambientali sull'incidenza dei prelievi sui corsi d'acqua**

Il Rì di Tomè, nel punto previsto per la captazione, ha carattere permanente. Considerata l'influenza del progetto sulle caratteristiche idrologiche del corso d'acqua è necessario ottemperare alle esigenze di cui agli articoli 30 a 35 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991), relative alla garanzia di un deflusso minimo adeguato lungo l'intera tratta a deflusso residuale.

#### *a) Idrologia del Rì di Tomè*

Secondo la LPAC (art. 4 lett. h) la portata  $Q_{347}$  va determinata in base ad un periodo di dieci anni e, in mancanza di misurazioni sufficienti, la stima può basarsi anche su osservazioni idrologiche o su modello (art. 59).

Su richiesta dei Servizi, sul riale sono state poste due stazioni di misura in prossimità delle previste ubicazioni della presa e della centrale; i dati sono registrati a partire da dicembre 2010 a valle e da febbraio 2011 in quota, i risultati sono contenuti nei due documenti integrazione idrologica.

I progettisti propongono una correlazione sul lungo periodo dei valori caratteristici della curva di durata delle portate che ne scaturiscono con i valori misurati sul riale Calneggia (1967-2007) e sulla Rovana di Campo (2003-2010), ricavando così i dati caratteristici delle curve di durata delle portate del Rì di Tomè a valle (presso Broglio) e a monte (presso il laghetto) calcolate sul periodo 1967-2007.

La portata  $Q_{347}$  del Rì di Tomè all'altezza del prelievo, stimata sul lungo periodo sulle basi citate, risulta essere pari 17 l/s.

Tuttavia i progettisti, apportano correzioni alla curva di durata così ottenuta mantenendo i valori più bassi utilizzati dal progetto IM allo scopo di non sovrastimare il dato riguardante la conseguente produzione di energia annua.

Viene così proposta in definitiva una portata  $Q_{347}$  di 15 l/s.

Sulla base di alcune precisazioni metodologiche formulate dai servizi sul procedimento utilizzato per la ricostruzione della curva di durata delle portate e sentito l'Istituto di Scienze della terra, in definitiva, a mente degli esperti cantonali è da preferire l'assunzione di una portata  $Q_{347}$  di 17 l/s, pur considerato la differenza minima di tale definizione.

#### *b) Valutazione dei prelievi in base alla LPAC*

Il deflusso residuale minimo proposto corrisponde a 8 l/s; ciò che presuppone una deroga al deflusso minimo fissato dall'art. 31 LPAC (50 l/s) che può essere autorizzata in generale per prelievi da corsi d'acqua non piscicoli (art. 32 lett. b)<sup>1</sup>. L'Ufficio della caccia e della pesca ha potuto chiarire la classificazione del corso d'acqua anche sulla base di una esauriente documentazione fotografica appositamente allestita. Saltuari mesohabitat nei quali singoli pesci potrebbero sopravvivere, che non presentano comunque caratteristiche tali da essere ritenuti ideali, sono talmente disgiunti tra loro da non poter costituire un'unità organica definibile come corso d'acqua di superficie, ma piuttosto come sequenza di alcune vasche tra loro sconnesse o al massimo collegate tramite scorrimento d'acqua in subalveo o in tratte assolutamente inospitali. Ciò porta a concludere che, nel caso specifico, la definizione del tratto interessato dal progetto come corso d'acqua non piscicolo sia ammissibile; ciò che permette di derogare al deflusso minimo fissato dall'art. 31 LPAC.

Secondo i progettisti, l'andamento simile e regolare delle misurazioni a monte e a valle tendono ad escludere in prima battuta che vi siano perdite d'acqua significative in sub-

---

<sup>1</sup> l'art. 32 lett. b LPAC permette all'autorità di derogare fino ad un deflusso minimo corrispondente al 35% della portata  $Q_{347}$ ; nel caso concreto fino a 5.9 l/s per una  $Q_{347}$  definita in 17 l/s.

alveo tra le due stazioni. La Perizia idrobiologia e naturalistica conferma tale ipotesi: il deflusso minimo di 8 l/s non peggiora sensibilmente la situazione definita con il deflusso minimo naturale, il substrato per la maggior parte di roccia affiorante permette comunque lo scorrimento superficiale del deflusso mentre nei tratti a substrato molto grossolano l'infiltrazione in subalveo è già presente in situazione naturale. Non si ritiene vi saranno differenze apprezzabili, per lo scorrimento in subalveo, tra la portata minima naturale (assunta in 15-17 l/s) e il deflusso minimo proposto (8 l/s). In estate, nei periodi più siccitosi, la dotazione proposta risulta maggiore del deflusso minimo naturale interrompendo, se necessario, l'esercizio della centrale ed il prelievo d'acqua.

Conformemente alla LPAc e alla scheda V3 del PD, gli atti presentano diversi scenari di dotazione -che prevedono anche dotazioni differenziate sull'arco dell'anno- e le loro conseguenze sugli interessi a favore e contro il prelievo. Scartati gli scenari di rilascio costante che non possono essere ritenuti conformi alla scheda V3 del PD, il rispettivo impatto su produttività e redditività dell'impianto per gli scenari di dotazione modulata sull'arco dell'anno presentati può essere così riassunto:

| <b>Caso</b>                           | <b>E</b>      | <b>F</b>      | <b>G</b>          | <b>H</b>          | <b>I</b>         |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Q <sub>dotazione</sub> [l/s]          | <b>8./30.</b> | <b>8./50.</b> | <b>8./50./30.</b> | <b>8./30./50.</b> | <b>8./20./40</b> |
| Produzione di energia netta [mio kWh] | 6.78          | 6.40          | 6.62              | 6.31              | 6.54             |
| Costo per kWh prodotto [cts/kWh]      | 12.00         | 12.70         | 12.30             | 12.90             | 12.46            |
| Rimunerazione KEV/RIC (senza iva)     | 15.39         | 15.50         | 15.43             | 15.53             | 15.46            |
| Rimunerazione KEV/RIC (con iva 8%)    | 16.62         | 16.74         | 16.67             | 16.77             | 16.69            |
| Differenza [cts/kWh]                  | 3.39          | 2.80          | 3.13              | 2.63              | 3.00             |

Per quanto riguarda gli aspetti che entrano in considerazione nel caso concreto, per un impatto del prelievo sostenibile sotto il profilo naturalistico e paesaggistico (art. 33 cpv. 3 lett. a e lett. b LPAc) è di particolare importanza la garanzia di una portata sufficiente durante il periodo estivo (più frequentato e a rischio di periodi siccitosi) rispetto a quello primaverile, quando si ha peraltro maggiore probabilità di sfiori dalla presa. La conservazione di un andamento delle portate prossimo a quello naturale costituisce uno dei requisiti che permettono il mantenimento delle biocenosi acquatiche tutelate dall'art. 18 LPN. Durante un anno caratterizzato da portate nella media, gli sfiori all'opera di presa assicurano un andamento prossimo a quello naturale, dal quale si scostano tuttavia in modo significativo gli anni di magra nei mesi primaverili, durante i quali il picco di giugno viene eliminato. Per questi motivi il DT ha chiesto un aumento dei deflussi minimi almeno per quanto riguarda il mese di giugno a 50 l/s. Tale deflusso non pregiudicherebbe i prelievi durante gli anni medi, mentre assicurerebbe, esclusivamente in quelli particolarmente secchi, un importante surplus a favore delle componenti naturalistiche e paesaggistiche.

Il progetto accoglie tale richiesta, incrementando a 50 l/s la dotazione prevista per il mese di giugno, causante una ulteriore perdita economica stimata dai progettisti in 25'000.- CHF all'anno:

| <b>Caso</b>                           | <b>I</b>         | <b>I cantone</b>      |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Q <sub>dotazione</sub> [l/s]          | <b>8./20./40</b> | <b>8./20./50./40.</b> |
| Produzione di energia netta [mio kWh] | 6.54             | 6.50                  |
| Costo per kWh prodotto [cts/kWh]      | 12.46            | 12.50                 |
| Rimunerazione KEV/RIC (senza iva)     | 15.46            | 15.47                 |
| Rimunerazione KEV/RIC (con iva 8%)    | 16.69            | 16.70                 |
| Differenza [cts/kWh]                  | 3.00             | 2.97                  |

La qualità delle acque e le esigenze della falda non sono pregiudicate dal progetto.

Lo studio dell'habitat fluviale è stato eseguito anche mediante rilievi ecomorfologici, approfondimenti sulla predisposizione piscicola, rilievi chimico-fisici, del macrozoobenthos e botanici. Viene presentata una documentazione fotografica dei sopralluoghi effettuati in estate con diverse portate, per una valutazione paesaggistica del prelievo nel tratto terminale con importanza quale area di svago.

Gli esperti rilevano il potenziale congelamento delle acque durante l'inverno. Ritengono tuttavia che la comunità macrobentonica sia in grado di ricolonizzare spontaneamente il riale mentre non sussiste problema per la fauna ittica (riale non piscicolo).

In definitiva i consulenti ambientali sostengono l'applicazione della dotazione modulata ottimizzata. Viene tuttavia proposto di integrare misure di compenso paesaggistiche per l'impatto prevedibile in particolare nei periodi siccitosi.

Sulla base delle indicazioni fornite e dei preavvisi positivi dei servizi, conformemente alla LPAC e alla scheda V3 del PD lo scrivente Consiglio sostiene la proposta di dotazione dinamica citata, considerata adeguata per il rispetto della dinamica naturale del corso d'acqua e che consente al contempo un miglior sfruttamento della risorsa idrica.

Lo scenario individuato, con una dotazione pari a 50 l/s per il mese di giugno, permette in particolare di massimizzare la similitudine (distribuzione stagionale dei deflussi) tra il regime idrologico dopo la realizzazione della centrale e il regime idrologico naturale stimato. Le dotazioni proposte assicurano un andamento stagionale delle portate prossimo a quello naturale anche durante gli anni particolarmente siccitosi, ciò che permette di mitigare i pregiudizi sulle biocenosi acquatiche, tutelate dall'art. 18 LPN e di preservare l'aspetto paesaggistico del corso d'acqua durante la stagione escursionistica.

La documentazione sottolinea pure come il dimensionamento dell'opera di presa permetta al corso d'acqua di beneficiare di sfiori che possono essere consistenti a partire da aprile e incrementare il deflusso presente durante tutta la bella stagione.

Al fine di garantire il verificarsi di tali sfiori, che varieranno comunque in funzione dell'anno e del periodo più o meno siccitoso, e di conservarne una consistenza che permette di ricreare una variabilità stagionale media più prossima a quella naturale il dimensionamento del prelievo di 260 l/s viene fissato nell'atto di concessione (cfr. art. 1 del Decreto legislativo allegato al presente Messaggio).

In merito alla potenziale influenza sul deflusso minimo che avrebbe potuto esercitare la presenza di un'autorizzazione concessa precedentemente per il prelievo delle acque del Rì di Tomè per l'approvvigionamento idrico ed elettrico di un rustico ubicato in località Mött d'Alnid, essa è stata esclusa per il tramite dello stralcio dell'autorizzazione (decisione Ufficio dell'energia 8 gennaio 2013).

#### **4. Aspetti relativi alla variante del piano regolatore di Lavizzara-Broglio**

##### **4.1 *Situazione pianificatoria del Comune e considerazioni generali sulla variante di PR***

Il PR dell'allora Comune di Broglio (ora aggregato al nuovo Comune di Lavizzara) comprensivo di un Piano del paesaggio generale intercomunale (1:10'000) del territorio di Brontallo, Menzonio, Broglio e Prato Sornico è stato approvato il 30 agosto 1988 dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5837. Nell'ambito della successiva approvazione dei rispettivi Inventari degli edifici situati fuori dalla zona edificabile, il CdS ha chiesto ai comuni di Brontallo, Menzonio, Broglio (ris. n. 3059 del 31 maggio 1995) e Prato Sornico di aggiornare e completare il Piano del paesaggio, segnatamente perfezionando la presa in considerazione di quelle componenti essenziali del Piano quali lo studio delle

componenti naturalistiche e paesaggistiche, della situazione agricola, delle zone soggette a pericolo naturale, la verifica del perimetro delle zone di protezione delle sorgenti, ecc. L'allestimento del Piano del paesaggio è stato condotto nella forma intercomunale e preavvisato il 1° luglio 2005 dal Dipartimento del territorio all'indirizzo del nuovo Comune di Lavizzara, nel frattempo aggregato. Il DT ha in particolare chiesto che gli estratti 1:2'000 dei proposti quattro comparti di fondovalle venissero integrati da un aggiornamento del Piano del paesaggio complessivo di tutto il territorio -anche montano- delle quattro frazioni, eventualmente completate da quelle di Peccia e Fusio.

La variante è volta ad inserire nel PR comunale la zona per edifici e attrezzature di pubblica utilità al servizio delle strutture di un nuovo piccolo impianto idroelettrico che sfrutti le acque dell'emissario del laghetto di Tomè, sul versante idrografico sinistro del fiume Maggia presso la località di Broglio. La Relazione tecnica "Variante centralina elettrica" del settembre 2012 descrive le diverse varianti che sono state studiate e valutate per la posizione della presa e della centralina di produzione.

Considerata l'entrata in vigore della nuova legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e del relativo Regolamento, i comuni dovranno, entro il 1° gennaio 2017, uniformarsi alle nuove disposizioni e presentare i documenti pianificatori in forma di geodati. Aspetto questo che va accomunato alla necessità di rendere pure conforme alla nuova Legge l'intero PR entro lo stesso termine.

Dal momento che la variante in oggetto risulta di carattere puntuale e che la planimetria e le NAPR ad essa relative sono dunque ancora impostati secondo la struttura del PR in vigore, in sede di approvazione della variante la valutazione si limita, a livello di contenuto, a verificare che essa sia in linea di principio conforme alle nuove disposizioni legislative cantonali. L'organizzazione dei piani, la struttura e la formulazione delle norme di attuazione verranno invece complessivamente valutate nell'ambito dell'adeguamento alla nuova Lst dell'intero PR.

#### **4.2 Conformità con la pianificazione superiore**

Il Piano direttore cantonale (PD) in particolare nella scheda V3 Energia (dato acquisito) tratta della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici, essa pone precise condizioni e criteri per la realizzazione di nuove piccole centrali idroelettriche. Oltre all'identificazione dei criteri di non entrata in materia per questi progetti, la scheda è volta a permettere di chiarire, in fase pianificatoria, la fattibilità dell'impianto che deve dimostrare di essere finanziariamente sostenibile anche considerata l'ottemperanza delle misure ambientali (definite dalla scheda stessa) che ne riducono la produzione di energia. Questi intendimenti sono pure contenuti anche nel Piano energetico cantonale (PEC).

L'ubicazione delle strutture dell'impianto di Broglio non entra in conflitto con nessuna condizione di non entrata in materia definita dalla scheda di PD, in particolare dal momento che è stato totalmente abbandonato il principio dell'utilizzo diretto delle acque del laghetto naturale e considerato che la restituzione delle acque turbinate avviene a monte della zona golenale d'importanza nazionale inventariata sul fiume Maggia (oggetto nr. 172 Sompredi-Lovalt).

Il sentiero che sale la valle di Tomè, da Broglio verso l'omonimo laghetto, è inserito nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PSCE) e risulta pure iscritto quale via storica d'interesse locale nell'Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

### **4.3 Considerazioni puntuali sulla variante di PR**

#### **a) Spazio riservato alle acque**

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua per la tutela della sicurezza idraulica, delle funzioni ecologiche legate alle acque della biodiversità, deve essere fissato nel piano delle utilizzazioni secondo l'art. 36a LPAc e l'art. 41a OPAc.

Lo spazio riservato al corso d'acqua è definito per la nuova zona AP-EP sul dettaglio b della planimetria di PR e si sovrappone, in parte, alla zona AP-EP. La valutazione in base all'OPAc in merito al rispetto di tale vincolo per il progetto costruttivo definitivo verrà effettuata nell'ambito della futura procedura edilizia (art. 29 NAPR).

#### **b) Sentieri escursionistici e vie storiche**

La planimetria di PR non riporta in modo del tutto corretto l'attribuzione dell'interesse cantonale quale sentiero, rispettivamente dell'interesse culturale quale via storica, dei sentieri presenti nel comparto territoriale raffigurato.

È iscritto nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) -Rete dei sentieri escursionistici della Vallemaggia alta- il sentiero che collega Broglio a Prato Sornico. Il suo tracciato, correttamente inserito in rosso a monte della località Ciòs, continua tuttavia lungo la via più alta, inserita quale semplice "sentiero" (in nero) nella variante di PR. Una sua diramazione, anch'essa inserita nel PCSE ma pure iscritta solo quale semplice "sentiero" (in nero) nel PR, sale lungo la Val Tomè.

Il tracciato PSCE nella sua diramazione in Valle Tomè fino al rifugio in località Corte Grande è pure iscritto quale via storica d'importanza locale TI 1064 nell'Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS. Il vigente Piano del paesaggio intercomunale (1:10'000) del territorio di Brontallo, Menzonio, Broglio e Prato Sornico (ris. CdS n. 5837 del 30.08.1988) riporta già la via storica d'importanza locale che sale al laghetto di Tomè.

Più a valle, all'altezza di Ciòis, corre la via di comunicazione storica d'importanza regionale TI 1085 Broglio-Prato Sornico, che si sovrappone al sentiero marcato in rosso sulla planimetria di PR solo presso il ponte sul Rì di Tomè.

La modifica del tracciato del sentiero inserita in blu nella variante di PR non interessa tracciati iscritti nel PCSE né catalogati quale via d'interesse storico.

La planimetria di PR va corretta d'ufficio classificando correttamente il tracciato dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale come definiti nel Piano della Rete della Vallemaggia alta approvato dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2001 (ris. n. 3370).

Per il sentiero escursionistico di interesse cantonale toccato dal progetto di principio deve essere sempre garantita la percorrenza, anche durante la fase di realizzazione dell'opera oggetto di variante. Se i lavori in questione prevedono la chiusura totale del sentiero (anche solo per un breve lasso di tempo) è necessario contattare il responsabile tecnico dei sentieri di Vallemaggia Turismo al fine di coordinare lo sbarramento del sentiero.

Per la posa della condotta forzata è necessario tenere conto dell'esistenza della via storica di importanza locale, ripristinando nelle sue caratteristiche originarie la struttura viaria dopo la posa della condotta.

#### **c) Paesaggio**

Gli aspetti paesaggistici legati alla presenza del corso d'acqua sono tutelati dalla definizione nell'atto di concessione di deflussi minimi variabili nel corso dell'anno, in grado di preservare l'aspetto paesaggistico del corso d'acqua durante la stagione escursionistica.

Il nuovo impianto -edificio e strutture annesse- dovrà integrarsi correttamente nel sito, particolarmente delicato dal punto di vista paesaggistico.

#### **d) Norme di attuazione**

Il Consiglio di Stato ritiene necessario porre particolare attenzione alla delicatezza dal punto di vista paesaggistico del sito dove è prevista la costruzione del nuovo edificio e agli interventi previsti sul sentiero storico che risale la Val Tomè. Considerato anche che l'interramento della condotta non è sempre possibile (in alcuni punti sono previsti passaggi sulla roccia), lo scrivente Consiglio modifica d'ufficio la norma di PR (art. 29 NAPR Edifici e attrezzature di pubblica utilità, aggiunta in approvazione relativa alle Aree riservate alla microcentrale elettrica) completandola in modo da assicurare la tutela delle componenti paesaggistiche del comparto con l'aggiunta del seguente paragrafo:

- ***l'edificio e le nuove strutture devono integrarsi nel paesaggio in modo armonioso e razionale. Il sentiero interessato dalla posa della condotta va ripristinato nelle sue caratteristiche originarie.***

#### **e) Programma di realizzazione e verifica della sostenibilità finanziaria**

La sopportabilità finanziaria della realizzazione di quanto previsto dalla variante del PR di Lavizzara è stata valutata dalla Sezione degli enti locali (SEL).

In base alla documentazione in consultazione, e dagli ultimi indicatori finanziari a disposizione e alla relativa capacità finanziaria del Comune di Lavizzara la Sezione Enti locali si esprime positivamente sul progetto.

### **5. Aspetti relativi al dissodamento**

La decisione in merito alla domanda di dissodamento si fonda sull'avviso della Sezione forestale che si è espressa sulla base della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), del Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm).

#### **a) Ritenuto in fatto**

Con domanda nel marzo 2012 il Municipio del Comune di Lavizzara, 6694 Prato Sornico, ha richiesto il dissodamento di una superficie di 5'548 mq di area boschiva (di cui 1'150 mq a titolo definitivo e 4'398 mq a titolo temporaneo) sui mappali n. 229 e 651 RFD di Lavizzara-Broglio (appartenenti entrambi al Patriziato di Broglio), allo scopo di realizzare una microcentrale idroelettrica alimentata dalle acque della Val Tomè.

Tutti i servizi cantonali consultati hanno espresso preavviso favorevole al progetto.

Anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in data 7 giugno 2012, ha formulato il suo parere favorevole, riprendendo sostanzialmente i pareri posti dai competenti Servizi cantonali. Per quanto concerne le proposte di compenso ai sensi dell'art. 7 LFo, l'UFAM le considera sufficienti ed esprime pertanto un preavviso di principio favorevole.

#### **b) Considerato in diritto**

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed

economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

- l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta l'art. 14 RLCFo, al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione. Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Nel caso specifico, il dissodamento interessa varie tipologie boschive, e meglio:

- un aceri-frassineto costituito da frassini e betulle con un'età media di ca. 40 anni;
- una piantagione di abete rosso e quercia americana della stessa età;
- un castagneto acidofilo con felci costituito da castagni secolari (ca. 300 anni) e betulle con un'età media di ca. 60 anni;
- una faggeta montana con erba lucciola maggiore costituita da faggi secolari (età ca. 300 anni);
- un lariceto con rododendro costituito da larici con un'età di ca. 100 anni.

I comparti boschivi in esame svolgono tutti una funzione prevalente di tipo paesaggistico. In considerazione delle opere previste, l'area dei dissodamenti richiesti appare correttamente dimensionata.

Va inoltre evidenziato che il bosco in questione si trova in una zona soggetta a pericoli naturali (nella fattispecie: alluvionamento e valanghe).

La necessità preponderante è data dall'esigenza di sfruttare una fonte indigena rinnovabile (le acque del Rì di Tomè) per la produzione di energia idroelettrica. Tale tipo di sfruttamento è in linea con la politica energetica federale e cantonale ed il progetto è stato considerato, dall'Ufficio dell'energia, economicamente sostenibile. Le infrastrutture previste rispondono pertanto a esigenze di interesse pubblico, motivo per cui può essere riconosciuta una necessità preponderante superiore a quella del mantenimento dell'area forestale.

L'ubicazione è vincolata da elementi naturali e progettuali (situazione del torrente, opere di captazione, conformazione del terreno e dislivello, condotta forzata, centralina) che ne determinano la posizione. È il risultato di una valutazione di varianti, che ha portato alla scelta della posizione con minor impatto territoriale. In particolare, va sottolineato come non vi siano alternative per la realizzazione della microcentrale e della relativa condotta forzata al di fuori dell'area boschiva.

Il dissodamento soddisfa materialmente le esigenze della pianificazione del territorio. Il dissodamento è infatti rilasciato nell'ambito della procedura di approvazione della variante di Piano regolatore, la quale è a sua volta coordinata con la procedura di rilascio della concessione per l'utilizzo delle acque del Rì di Tomè.

Non vi sono inoltre ragioni di polizia, aspetti relativi alla sicurezza del territorio o alla protezione della natura e del paesaggio che si oppongono al dissodamento. A livello d'inserimento paesaggistico, lo scrivente Consiglio ritiene infatti che il parziale interrimento della centralina idroelettrica possa contribuire a mitigarne l'impatto. Va inoltre rilevato che il dissodamento temporaneo interessa in larga misura la condotta forzata, la quale sarà perlopiù interrata o mascherata facendo capo a pietrame prelevato sul posto. Considerato infine che a valle della centrale è prevista la restituzione totale delle acque prelevate, non vi sono conseguenze per l'equilibrio idrico e naturalistico della sottostante zona golenale d'importanza nazionale di "Somprei-Lovalt".

Si rileva inoltre che, per quanto concerne la compensazione del dissodamento definitivo, un rimboschimento nella stessa zona non si rivela opportuno. Nel Comune di Lavizzara si assiste infatti ad un importante incremento spontaneo della superficie boschiva. La realizzazione del compenso nelle aree rimaste ancora aperte, oltre che di difficile attuazione, rischierebbe peraltro di andare a scapito delle superfici agricole, che nel corso degli ultimi decenni hanno già subito una diminuzione. Anche l'attuazione di un compenso reale dell'area dissodata in un'altra regione avrebbe poco senso, considerato l'elevato tasso di boscosità del Cantone, ed in particolare della Valle Maggia. Fatte queste considerazioni, si ritiene che nel caso specifico si possa eccezionalmente desistere dal compenso in natura. Giusta l'art. 14 RLCFo il Comune di Lavizzara dovrà pertanto versare una tassa di compensazione pari a CHF 20.- per mq dissodato definitivamente, che saranno destinati alla realizzazione di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv. 2 LFo.

Per quanto riguarda i dissodamenti temporanei, le aree interessate dovranno in un primo momento essere prontamente rinverdite mediante idrosemina con miscele di sementi adatte alla stazione. In tal modo sarà pure possibile prevenire in maniera ottimale l'eventuale diffusione di essenze invasive indesiderate (neofite). In seguito è prevista la piantumazione con arbusti forestali indigeni. Nel principio, questi interventi ottengono preavviso favorevole da parte del Consiglio di Stato. Essi dovranno tuttavia essere opportunamente precisati e chiaramente dettagliati nella loro programmazione temporale e finanziaria, al più tardi entro il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione delle opere oggetto della variante di PR e della concessione di utilizzo delle acque. A garanzia della buona riuscita delle misure di rimboschimento, l'istante dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa il cui ammontare è fissato in CHF 90'000.- (novantamila).

Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del contributo di compensazione o "plus-valore" (art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, il Consiglio di Stato ritiene che siano adempiute le condizioni per la concessione del dissodamento richiesto.

#### **IV. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO**

Per quanto riguarda la possibilità di ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio, essa è data solo dopo l'espressione della volontà del Parlamento. La procedura LUA, che diventa procedura direttrice per giungere alla decisione globale, non prevede infatti la possibilità di formulare opposizioni o ricorsi e, invero, non invita neppure ad esprimere osservazioni al momento della pubblicazione della domanda di approvazione. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia opportuno, considerato il coordinamento con la procedura Lst particolarmente attiva nell'ambito della garanzia dell'informazione e della partecipazione della popolazione, di aprire la possibilità di formulare osservazioni all'indirizzo dell'autorità di approvazione già in questa fase. Le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione degli atti sono stati quindi recepite dal Consiglio di Stato quali osservazioni al progetto, nel merito delle quali il CdS propone le sue considerazioni in questa sede all'attenzione dell'autorità di approvazione.

##### ***Sig. Marco Butscher; Broglio (osservazioni del 13 giugno 2013)***

Il sig. Butscher ritiene considerevolmente più pesante la perdita in termini di qualità di vita legata all'intervento sul Rì di Tomè -considerato l'unica cosa speciale e attrattiva di Broglio- rispetto ad ogni guadagno finanziario che porterà al Comune il nuovo piccolo impianto idroelettrico. Egli sostiene che la responsabilità per la costruzione e le conseguenze di una micro centralina sarà assunta dai promotori.

Nelle proprie osservazioni il Municipio di Lavizzara fa riferimento allo studio di impatto ambientale, nel quale sono analizzate in maniera approfondita le conseguenze paesaggistiche e naturalistiche del progetto e sono proposte le soluzioni atte a limitare al minimo gli effetti ambientali dell'opera. Nella valutazione dell'interesse pubblico legato alla realizzazione della centralina reputa palese la prevalenza delle ricadute economiche positive per un Comune periferico, che potrà ricavare dalle entrate per la vendita dell'energia delle risorse finanziarie importanti, rispetto agli inconvenienti paesaggistici limitati dagli accorgimenti che sono parte integrante del progetto.

##### ***Valutazione del Consiglio di Stato***

Il Consiglio di Stato ritiene che gli aspetti ambientali siano stati sufficientemente indagati e che le misure poste a tutela delle acque, del territorio e del paesaggio permettano la sostenibilità dell'opera. In particolare, gli aspetti maggiormente conflittuali dal punto di vista ambientale sono stati totalmente abbandonati: l'impianto non prevede più la realizzazione di una diga di 12 metri e lo sfruttamento del laghetto naturale di Tomé, elemento paesaggistico e naturalistico di pregio per il quale l'autorità cantonale ha effettivamente chiesto di escludere interventi di degrado.

## V. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di Fr. 94'600.-, quale tassa unica di concessione.

In base alla modifica del 13 dicembre 1996 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF RS 721.80; art. 49) gli impianti idraulici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo.

## VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque del Ri di Tomè per la produzione di energia idroelettrica è coerente con le Linee direttive (2.3 Riscaldamento climatico, ambiente e energia). In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

## VII. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

### Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della richiesta di Concessione presentata dal Comune di Lavizzara;
- tenuto conto della richiesta di approvazione della variante di PR del Comune di Lavizzara sezione Broglio, adottata dal legislativo comunale, e relativa richiesta di dissodamento;
- sentiti gli Uffici federali e cantonali interessati;
- valutate le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione degli atti;
- considerato che l'impianto idroelettrico rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- considerati gli intendimenti di politica energetica della Confederazione e del Cantone

**ritiene che la concessione debba essere rilasciata e la variante di PR e il dissodamento approvati in quanto:**

l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone, in particolare per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche ed il sostegno alla forza idrica.

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque del Ri di Tomè per la produzione di energia idroelettrica per la durata di 40 anni, l'approvazione della variante del PR di Lavizzara sezione Broglio e la relativa autorizzazioni al dissodamento.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Incarto di dissodamento: 2 Planimetrie timbrate e firmate dalla Sezione forestale cantonale e recanti la data 2 dicembre 2013

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

**concernente il rilascio alla costituenda CEL Broglio SA, Lavizzara, della concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio e l'approvazione della variante di PR di Lavizzara - sezione di Broglio "Centralina elettrica" con autorizzazione al dissodamento**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6883 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1), la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) ed ogni altra norma in concreto applicabile;
- la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
- la scheda V3 del Piano direttore cantonale,

**d e c r e t a :**

### **Concessione all'utilizzazione delle acque pubbliche**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Al Comune di Lavizzara, è data la concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio derivate a quota 1686 m.s.m. e restituite a quota 700 m.s.m.

<sup>2</sup>Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato a 260 l/s.

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

|                            |                                   |   |      |     |
|----------------------------|-----------------------------------|---|------|-----|
| portata media utilizzabile | $Q_m$                             | = | 98.3 | l/s |
| caduta lorda               | H                                 | = | 986  | m   |
| potenza lorda media        | $9.81 \times Q_m \times H / 1000$ | = | 946  | kW  |

<sup>2</sup>La potenza lorda media globale fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 94'600.- (946 kW x100.- fr/kW), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

<sup>2</sup>Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto di Broglio non è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

<sup>3</sup>Il Comune di Lavizzara è tenuto al pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria di fr 2'000 da versare entro il termine di un mese dall'intimazione della presente.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

<sup>2</sup>Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

### **Articolo 5**

<sup>1</sup>La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

<sup>2</sup>La messa in esercizio dell'impianto di recupero di energia deve avvenire entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

<sup>3</sup>Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (art. 63 LUF1), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione é retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

### **Articolo 6**

<sup>1</sup>Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

<sup>2</sup>Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

### **Articolo 7**

<sup>1</sup>Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro un anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

<sup>2</sup>Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

<sup>3</sup>Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

### **Articolo 8**

<sup>1</sup>Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare il seguente deflusso residuale dall'opera di presa:

- 8 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo;
- 20 l/s dal 1° aprile al 31 maggio;
- 50 l/s dal 1° al 30 giugno;
- 40 l/s dal 1° luglio al 30 settembre.

<sup>2</sup>L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'Ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

### **Articolo 9**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

<sup>2</sup>Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

### **Articolo 10**

<sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

<sup>2</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica a valle della restituzione dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

## **Approvazione della variante di Piano regolatore**

### **Articolo 11**

È approvata la variante del PR del Comune Lavizzara sezione Broglio “Centralina elettrica” per la modifica del Piano del paesaggio, del Piano della rete viaria e EAP e del Piano delle zone conformando d’ufficio il Piano della rete viaria al Piano cantonale dei sentieri escursionistici e completando d’ufficio la normativa introdotta all’art. 29 NAPR con il seguente paragrafo: *“l’edificio e le nuove strutture devono integrarsi nel paesaggio in modo armonioso e razionale. Il sentiero interessato dalla posa della condotta va ripristinato nelle sue caratteristiche originarie”*. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

## **Decisione di dissodamento**

### **Articolo 12**

<sup>1</sup>La domanda di dissodamento del 22 marzo 2012 presentata dal Municipio del Comune di Lavizzara, 6694 Prato Sornico, è accolta. Di conseguenza è autorizzato il dissodamento di una superficie di 5'548 mq di area boschiva (di cui 1'150 mq a titolo definitivo e 4'398 mq a titolo temporaneo) sui mappali n. 229 e 651 RFD di Lavizzara-Broglio, allo scopo di realizzare una microcentrale idroelettrica alimentata dalle acque della Val Tomè, così come indicato nelle due planimetrie allegate (in scala 1:500 rispettivamente 1:10'000), entrambe timbrate e firmate Sezione forestale Cantone Ticino e recanti la data 2 dicembre 2013.

<sup>2</sup>L’autorizzazione di cui al cpv. 1 è subordinata all’adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- crescita in giudicato della decisione globale;
- versamento della tassa di compensazione secondo quanto indicato dall’art. 14 del presente decreto legislativo;
- presentazione dell’importo di garanzia di cui all’art. 15 del presente decreto legislativo;
- versamento della tassa di giustizia secondo quanto indicato dall’art. 16 del presente decreto legislativo.

### **Articolo 13**

Il progetto definitivo di rimboschimento compensativo ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LFo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Ufficio forestale del 7° circondario, Cevio, al più tardi entro l’avvio della procedura edilizia.

I lavori di rimboschimento compensativo contemplati in tale progetto dovranno essere integralmente realizzati (e collaudati da parte dell’Ufficio forestale di circondario) entro il 31 dicembre 2018.

### **Articolo 14**

Il Comune di Lavizzara è tenuto al pagamento di una tassa di compensazione fissata in fr. 20.- per mq dissodato e pertanto in totale fr. 23'000.- (ventitremila). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

## **Articolo 15**

A garanzia della buona riuscita dell'intervento di ricostituzione del bosco all'interno delle superfici oggetto di dissodamento temporaneo, il Comune di Lavizzara è tenuto a versare un deposito di fr. 90'000.- (novantamila) sul ccp 65-135-4 (conto n. 201.003) con l'indicazione "Cauzioni dissodamenti", oppure a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa dello stesso importo a favore della Sezione forestale, Bellinzona, valida fino a revoca. L'importo versato, rispettivamente la garanzia bancaria presentata, saranno restituiti non prima di dieci anni dopo l'esecuzione dei previsti interventi, dopo constatazione, da parte dell'Ufficio forestale del 7° circondario, della buona riuscita degli interventi. Sempre che siano soddisfatte queste premesse, la restituzione potrà pertanto avvenire al più presto tra 10 anni.

## **Articolo 16**

Per la presente decisione viene applicato, a carico del Comune di Lavizzara, un importo di fr. 200.- (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

## **Entrata in vigore e rimedi di diritto**

### **Articolo 17**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU).

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

### **Articolo 18**

Gli atti relativi alla concessione, al PR e al dissodamento sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso la Cancelleria comunale di Lavizzara per il periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BU.

### **Articolo 19**

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

### **Articolo 20**

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite dell'Ufficio dell'energia

- al Municipio di Lavizzara,
- al Patriziato di Broglio,
- alla Senco Holding SA, Locarno,
- al sig. Marco Butscher; Broglio.



